

Codice A1817A

D.D. 7 maggio 2018, n. 1264

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 45/18 relativa a lavori di manutenzione straordinaria del tratto di argine in sponda destra del Fiume Toce in Comune di Domodossola (VB). Importo lavori: Euro 146.214,10= Richiedente: Comune di Domodossola (VB).

Premesso che:

in data 27/03/2018 ns. prot. n. 14751, il Comune di Domodossola (VB) ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai "lavori di manutenzione straordinaria del tratto di argine in sponda destra del Fiume Toce in Comune di Domodossola (VB)";

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Marco Martelletti in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto che consistono nel ripristino della berma dell'argine esistente in sponda destra del fiume Toce per un tratto di circa 140 ml;

il progetto relativo all'intervento in oggetto è stato approvato dal Comune di Domodossola con D.G.C. n. 41 del 22/03/2018 ed è finanziato con contributo regionale pari a € 146.214,10= in quanto ricompreso nel "programma di carattere straordinario di interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico passato dalla competenza di AIPO alla Regione Piemonte ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 144-3789 del 31/01/2012" approvato con D.D. n. 3832 del 17/11/2017;

con nota prot. n. 9348 del 26/04/2018, ns. prot. n. 19401 del 26/04/2018, il IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e D.G.R. n. 13725/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 2074/2011;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere e interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

la realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Domodossola ad eseguire le opere ed interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 27/03/2018 ns. prot. n. 14751, che vengono restituiti al proponente vidimati da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-13725 del 29 Marzo.2010 e in particolare quanto riportato nel parere prot. n. 9348 del 26/04/2018, ns. prot. n. 19401 del 26/04/2018 del IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- per quanto riguarda gli interventi di taglio vegetazionale da effettuarsi sull'opera arginale, i lavori devono essere condotti nel rispetto di quanto disposto dal D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della LR 10.02.2009 n. 4" e in particolare dall'art. 37;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geol. Ing. Mauro Spanò